REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO - LEGGE 1 febbraio 2018 n.13

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 ed all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e più precisamente:

- *la necessità di posticipare le previsioni di cui alla Legge 7 dicembre 2017 n. 138 relative all'obbligo del personale medico e sanitario dell'Istituto per la Sicurezza Sociale di stipulare idonea polizza di assicurazione entro il 31 gennaio 2018, pena la possibile sospensione del rapporto di lavoro, data l'impossibilità oggettiva per buona parte degli interessati di adempiere a tale incombente;*
- *la necessità di precisare l'ambito di applicazione oggettiva della legge e le modalità per definire quando e come una copertura assicurativa possa dirsi idonea per la copertura della responsabilità civile-professionale per fatti commessi con colpa grave;*
- *l'urgenza di introdurre tali previsioni con il presente decreto legge, considerato che il termine previsto dalla Legge 7 dicembre 2017 n.138 è venuto a spirare il 31 gennaio 2018;*

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.1 adottata nella seduta dell'1 febbraio 2018;
Visto l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:

PROROGA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEGLI OBBLIGHI ASSICURATIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE 7 DICEMBRE 2017 N. 138, PRECISAZIONE DELL'AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE DEL DOVERE DI ASSICURARSI E RIMANDO ALLA DECRETAZIONE DELEGATA DEL COMPITO DI DEFINIRE LE CARATTERISTICHE MINIME DELLA POLIZZA ASSICURATIVA DA STIPULARSI

Articolo Unico

1. L'obbligo assicurativo di cui all'articolo 8 della Legge 7 dicembre 2017 n.138 è esclusivamente riferito ai professionisti dipendenti dell'Istituto per la Sicurezza Sociale o che a qualsiasi titolo ed in qualunque forma contrattuale, convenzionale, di consulenza o di lavoro autonomo agiscano per conto dello stesso e che prestino la loro attività nelle aree sanitarie di cui al Decreto 5 maggio 2005 n.70 e successive modifiche.
2. L'obbligo di assicurarsi di cui all'articolo 8 della Legge n.138/2017 è prorogato al 31 dicembre 2018, senza che trovi applicazione la sanzione della sospensione dal lavoro, al diritto al

percepimento della retribuzione, nonché all'avvio del procedimento disciplinare ai sensi della normativa vigente, per coloro che non abbiano adempiuto tale obbligo entro la precedente scadenza del 31 gennaio 2018, fissata originariamente dalla stessa Legge n.138/2017. Conseguentemente, ogni riferimento temporale alla data del 31 gennaio 2018 contenuto nell'articolo 8 della Legge n.138/2017 deve intendersi riferito alla nuova scadenza del 31 dicembre 2018.

3. L'obbligo di cui al comma 5, dell'articolo 8, della Legge n.138/2017 e le relative conseguenze di cui al comma 6 della medesima legge in caso di inadempimento, trovano applicazione per coloro che instaurino un rapporto di lavoro dipendente con l'Istituto per la Sicurezza Sociale o che a qualsiasi titolo ed in qualunque forma contrattuale, convenzionale, di consulenza o di lavoro autonomo agiscano per conto dello stesso, a far data dal 31 dicembre 2018.

4. Al comma 3 dell'articolo 8 della Legge n.138/2017 sono eliminate le parole "annualmente e".

5. Al comma 4 dell'articolo 8 della Legge n. 138/2017 le parola "tre" è sostituita con "quindici".

6. Al comma 6, terzo trattino, dell'articolo 8 della Legge n.138/2017 le parola "tre" è sostituita con "quindici".

7. Il comma 7 dell'articolo 8 della Legge n.138/2017 è integralmente sostituito dalla seguente previsione "I requisiti minimi della garanzia assicurativa da stipularsi per adempiere alle previsioni di cui al comma 1 sono individuati con apposito decreto delegato da adottarsi entro il 31 maggio 2018".

Dato dalla Nostra Residenza, addì 1 febbraio 2018/1717 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Matteo Fiorini – Enrico Carattoni

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Guerrino Zanotti